

S.A.G.A. S.p.A.

Gara informale per subconcessione deposito carburante avio e connessi uffici e del servizio di rifornimento degli aeromobili, presso l'Aeroporto D'Abruzzo

LETTERA DI INVITO

CIG 7089639B2C

Quesito 3

Si chiede con riguardo alla c.d. clausola sociale (§ 12. dell'Avviso richiamato dalla Lettera d'invito, secondo la quale "L'aggiudicatario ha l'obbligo di assorbire il personale impiegato dall'attuale sub concessionario nello scalo di Pescara, come di seguito descritto ..."), consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato in materia, sent. n. 272/2018 e n. 731/2018 (qui allegate), che afferma il principio della necessaria armonizzazione con l'organizzazione e l'organigramma dell'impresa subentrante e pertanto "la clausola non comporta invece alcun obbligo per l'impresa aggiudicataria di un appalto pubblico di assumere a tempo indeterminato ed in forma automatica e generalizzata il personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria". Ove invece l'interpretazione da voi fornita sia in contrasto con quella data dal Giudice amministrativo si chiede di darne motivata spiegazione; con conseguente invito, sin da tale fase, della scrivente Società a procedere alle necessarie azioni di rettifica e revisione d'ufficio della clausola sociale secondo il richiamato indirizzo giurisprudenziale al fine di consentire la più ampia partecipazione concorrenziale alla gara.

Risposta 3

La clausola sociale di cui al paragrafo 12 dell'Avviso pubblico richiamata anche nella Lettera di invito deve essere interpretata conformemente ai principi nazionali e comunitari in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale e di concorrenza. Dunque, fatte salve le specifiche previsioni dei contratti collettivi e integrativi delle imprese uscente e subentrante, "l'obbligo di riassorbimento dei lavoratori alle dipendenze dell'appaltatore uscente, nello stesso posto di lavoro e nel contesto dello stesso appalto, deve essere armonizzato e reso compatibile con l'organizzazione di impresa prescelta dall'imprenditore subentrante" (Cons. Stato 272/2018).